La Corte dichiara, a seguito di ricorso governativo, l'illegittimità di diverse disposizioni della legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20, recante «Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) e ulteriori disposizioni transitorie».

Nella decisione la Corte affronta principalmente il tema del rapporto tra la competenza delle regioni in materia di commercio e la competenza di natura trasversale riconosciuta allo Stato in materia di tutela della concorrenza ribadendo che:

- le regioni ordinarie hanno acquisito la competenza legislativa residuale in materia di commercio, ex art. 117, quarto comma, Cost. (in questo senso, sentenza n. 210 del 2024, che richiama le sentenze n. 187 del 2022, n. 195 e n. 164 del 2019).
- la competenza sul commercio interseca, tuttavia, competenze statali esclusive in materie di carattere "finalistico" e "trasversale", come la «tutela della concorrenza», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che non ha una estensione certa o delimitata ed è quindi «in grado di influire anche su materie attribuite alla competenza legislativa, concorrente o residuale, delle regioni (sentenze n. 80 del 2006, n. 175 del 2005, n. 272 e n. 14 del 2004)» (tra le tante, sentenza n. 134 del 2021).

Alla dichiarazione della illegittimità dell'art. 1, comma 1, lettera ii), n.10 della l.r.20/2025, che prevede la proroga automatica fino al 31 dicembre 2032 delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche la Corte perviene osservando che:

- disposizioni che prevedono proroghe ex lege o rinnovi automatici dei rapporti concessori, o comunque incidono sulla durata degli stessi, necessariamente chiamano in causa in via prevalente la tutela della concorrenza (art.117, comma 2. lett. e) Cost.);
- anche se la proroga è stata introdotta «[a]i sensi dell'articolo 11, commi 4 e 5, della legge 214/2023[1], «in materie di competenza esclusiva dello Stato, come quella ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., sono "inibiti alle Regioni interventi normativi diretti ad incidere sulla disciplina dettata dallo Stato, finanche in modo meramente riproduttivo della stessa (sentenza n. 245 del 2013, che richiama le sentenze n. 18 del 2013, n. 271 del 2009, n. 153 e n. 29 del 2006);
- si è verificata, pertanto, un'ipotesi di novazione della fonte, con intrusione negli ambiti di competenza esclusiva statale, che costituisce causa di illegittimità costituzionale della norma regionale.

[1] "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022"

Alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera ii), numeri 2)[2] e 4)[3] della l.r. 20/2025, che introduce alcuni meccanismi di premialità selettiva a favore degli operatori già titolari di concessione la Corte perviene osservando che:

- le disposizioni regionali introduttive di simili criteri incidendo su aspetti fondamentali delle procedure di affidamento, «interferisc[ono] evidentemente con l'assetto concorrenziale del mercato delle concessioni (balneari), "restringe[ndo] il libero esplicarsi delle iniziative imprenditoriali" (sentenza n. 109 del 2018, richiamata dalle sentenze n. 161 del 2020 e n. 221 del 2018), in violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza» (così, di recente, la sentenza n. 89 del 2025).

L'art. 1, comma 1, lettera aa), numero 2), della l.r. 20/2025 inserisce nell'art. 38 della legge reg. Campania n. 7 del 2020, rubricato «Pubblicità dei prezzi», il nuovo comma 3-bis, il quale prevede che «[p]er esigenze di ordine pubblico, il prezzo dei prodotti può essere indicato su un apposito catalogo a disposizione della clientela».

Alla dichiarazione della illegittimità di tale disposizione la Corte perviene osservando che:

- consentendo l'indicazione del prezzo «su un apposito catalogo a disposizione della clientela», dunque separatamente dai prodotti esposti, il legislatore regionale non ha rispettato l'obbligo di assicurare la facile visibilità[4] e, di conseguenza, l'agevole e immediata leggibilità del prezzo
- oltre a tutelare il consumatore, la disciplina concernente l'indicazione dei prezzi dei prodotti esposti al pubblico mira anche a promuovere la concorrenza tra gli operatori economici
- la disposizione regionale impugnata invade la competenza legislativa nella materia «tutela della concorrenza».

L'art. 1, comma 1, lettera cc), numero 1), della l.r 20/2025 inserisce nell'art. 43 della legge reg. Campania n. 7 del 2020, rubricato «Vendite di fine stagione», il nuovo comma 2-bis, alla stregua del quale «i prodotti deperibili, deteriorabili o ad imminente scadenza» sono

---

[2] Il numero 2) inserisce nell'art. 55 della legge reg. Campania n. 7 del 2020 il comma 1-bis, che stabilisce: «[i] Comuni, prima della trasmissione agli uffici regionali del numero dei posteggi disponibili [...], predispon[gono] un bando di miglioria tra gli operatori già assegnatari di posteggi all'interno del mercato». Per «bando di miglioria» si intende una procedura con cui i comuni permettono agli operatori commerciali già titolari di una concessione di posteggio all'interno dello stesso mercato di cambiare la propria collocazione e scegliere un altro spazio rimasto libero.

[3] Il numero 4) introduce nello stesso art. 55 il comma 2-bis, che, «[n]elle more della adozione delle linee guida di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 214/2023», riconosce agli «operatori che non abbiano presentato domanda di rinnovo» della concessione una premialità pari al «25 per cento sul punteggio attribuibile».

[4] L'art. 14 del d.lgs. n. 114 del 1998 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" prevede che «[i] prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo» (comma 1).

esclusi dall'obbligo, previsto dallo stesso comma 2-bis, di indicare «[s]ul cartellino del prezzo, oltre al prezzo ridotto di vendita, […] anche il prezzo più basso praticato per quel prodotto negli ultimi trenta giorni, nonché la percentuale di sconto applicata».

Alla dichiarazione di illegittimità di tale disposizione la Corte perviene osservando che:

- la disciplina relativa agli annunci di riduzione di prezzo, al pari di quella che regola, in generale, le modalità di indicazione del prezzo dei prodotti esposti al pubblico, persegue non solo il fine di proteggere il consumatore[5], ma altresì quello, contiguo, di promuovere una sana e corretta concorrenza tra gli operatori economici, attraverso la trasparenza degli annunci;

- la disposizione regionale impugnata, oltre a ledere la protezione dei consumatori, invade la competenza legislativa esclusiva statale nella materia «tutela della concorrenza», di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost..

L'art. 1, comma 1, lettera zz) della l.r 20/2025 esclude la possibilità di svolgimento dei mercati domenicali dell'usato, consentiti dal testo previgente dello stesso art. 68, mantenendo tale possibilità solo per i mercati dell'antiquariato e del collezionismo, oltre che per quelli straordinari.

Alla dichiarazione di illegittimità di tale disposizione la Corte perviene osservando che:

- una simile limitazione è in contrasto con il principio di liberalizzazione di cui all'art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, che, modificando l'art. 3, comma 1, lettera d-bis), del d.l. n. 223 del 2006, come convertito, ha stabilito che le attività commerciali non possano più incontrare limiti o prescrizioni relativi a orari o a giornate di apertura e chiusura da rispettare. Tale disciplina è riconducibile alla tutela della concorrenza.

---

[5] A giudizio della Corte sussiste il lamentato contrasto con l'art. 17-bis, comma 3, cod. consumo, (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) in quanto la disposizione regionale ha escluso la categoria costituita da tutti i «prodotti deperibili, deteriorabili o ad imminente scadenza» dall'obbligo di indicare, oltre al prezzo ridotto, anche il prezzo più basso praticato per quel prodotto negli ultimi trenta giorni, mentre la citata norma statale ha escluso dal medesimo obbligo, come visto, la più limitata categoria dei «prodotti agricoli e alimentari deperibili» elencati agli artt. 2, comma 1, lettera m), e 4, comma 5-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.

l’art. 1, comma 1, lettera zz) della legge reg. Campania n. 20 del 2025, promossa in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. è fondata.

La disposizione regionale impugnata, sostituendo l’art. 68 della legge reg. Campania n. 7 del 2020, ha escluso la possibilità di svolgimento dei mercati domenicali dell’usato, consentiti dal testo previgente dello stesso art. 68, mantenendo tale possibilità solo per i mercati dell’antiquariato e del collezionismo, oltre che per quelli straordinari.

Una simile limitazione è in contrasto con il principio di liberalizzazione di cui all’art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, che, modificando l’art. 3, comma 1, lettera d-bis), del d.l. n. 223 del 2006, come convertito, ha stabilito che le attività commerciali non possano più incontrare limiti o prescrizioni relativi a orari o a giornate di apertura e chiusura da rispettare.

Tale disciplina, come si è detto, è riconducibile alla «tutela della concorrenza